m_pi.AOODGPER.REGISTRO
UFFICIALE.U.0017642.07-07-2026.h.17:31

Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio V

Ai Direttori Generali Regionali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c.

Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: Schema di decreto interministeriale recante la revisione delle dotazioni organiche del personale A.t.a. per l'anno scolastico 2026/2027 – **Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.**

Nelle more del perfezionamento del provvedimento indicato in oggetto, al fine di consentire a ciascun Ufficio di definire le procedure inerenti la revisione delle dotazioni organiche e, conseguentemente, la mobilità del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per l'anno scolastico 2026/2027, si trasmette, con la presente circolare, lo schema di decreto interministeriale, unitamente alle allegate tabelle A, B, C, C1, C2 e D.

1. Premessa

Lo schema di decreto in esame reca la disciplina, per l'anno scolastico 2026/2027, delle dotazioni organiche del personale A.t.a. delle istituzioni scolastiche nazionali.

Il totale nazionale di 194.303 (Tabella A) è stato calcolato sulla base del dato previsionale degli alunni per l'anno scolastico 2026/2027, tenendo conto del calo demografico registrato rispetto all'anno scolastico 2025/2026 e considerando, altresì, un correttivo percentuale per l'incidenza degli alunni con disabilità.

Rispetto all'anno scolastico 2025/2026, si registra una riduzione di 2.174 unità complessive, da imputarsi al taglio disposto sul profilo professionale di collaboratore scolastico, negli istituti secondari di secondo grado, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 novembre 2025, n. 211, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Si segnala che, come per lo scorso anno, tra le tabelle allegate al presente provvedimento non è più prevista la tabella "B1", la quale recava il dettaglio dei posti destinati alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno del personale co.co.co. ai sensi dell'articolo 1, comma 738 della legge 30 dicembre, 2018, n. 145, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; come noto, infatti, a decorrere dal 1 settembre 2025 si è registrata la cessazione dal servizio delle ultime 18 unità di personale destinatarie dell'attribuzione di tali posti.

In linea con quanto comunicato lo scorso anno, si precisa che le dotazioni organiche del personale ATA non indicano più i posti, pari a 11.263, destinati alle espletate procedure di cui all'articolo 58, commi 5-*ter,* 5-*quater,* 5-*quinquies,* 5-*sexies* e *5-septies* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (procedure destinate al personale c.d. ex Lsu): non si ravvisa, infatti, la necessità di mantenere nel decreto le relative tabelle, in quanto tutto il personale è transitato nel ruolo dei collaboratori e i posti non attribuiti sono stati disaccantonati e ricondotti nel contingente dei collaboratori.

Lo schema di decreto non riporta, inoltre, la dotazione organica del personale inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, attualmente corrispondente alle posizioni di lavoro da direttore dei servizi generali e amministrativi, oggetto di un incarico triennale di elevata qualificazione; infatti, a seguito della riforma del dimensionamento della rete scolastica, tale contingente è determinato congiuntamente a quello dei dirigenti scolastici: per l'anno scolastico 2026/2027, conformemente a quanto previsto dal decreto interministeriale 124/2025, le posizioni di lavoro da DSGA sono pari a 7.389, a fronte delle 7.401 previste per l'anno 2025/2026 dal decreto interministeriale 127/2023.

Si rappresenta, infine, che, in base a quanto previsto dall'articolo 18, commi 7 e 8, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, e all'articolo 10, comma 3 -quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA, funzionale ad assicurare l'implementazione del nuovo ordinamento professionale di detto personale, è rinviata all'anno scolastico 2027/2028; di conseguenza, lo schema di decreto in oggetto non contempla né la dotazione organica degli operatori scolastici, né quella dei funzionari cd. "senza incarico".

La successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale A.T.A. dovrà essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale; analoga informativa dovrà essere attivata a livello provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.

2. Ripartizione dei contingenti

La tabella A, allegata allo schema di decreto interministeriale, definisce la consistenza complessiva e la suddivisione regionale delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali del personale A.T.A.

(comprensive anche dei posti relativi ai profili professionali di cuoco, guardarobiere, infermiere e operatore dei servizi agrari) sulla cui base ciascun Ufficio Scolastico Regionale procederà alla ripartizione dei posti a livello provinciale.

Al provvedimento sono, altresì, allegate le tabelle B, C e D nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico.

Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l'accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale. I posti in questione devono essere utilizzati nella determinazione dell'organico di diritto prioritariamente per la completa fruizione, da parte delle scuole, dell'organico spettante dall'applicazione delle tabelle e successivamente per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità, quali la frequenza di alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e di reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica, all'eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali, alla gestione di specifiche situazioni di disagio locale, alla presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc.

In ogni caso, come noto, i posti da attivare in ambito provinciale devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate a livello regionale.

Detti contingenti possono essere incrementati solo mediante compensazione con le dotazioni organiche di altri profili che appartengano inderogabilmente alla medesima area contrattuale, tenendo conto delle esigenze di carattere locale ed evitando di creare situazioni di esubero e aggravio di spesa. Di conseguenza, a ciascun Ufficio è attribuita la competenza in merito alla possibilità di modulare i parametri di calcolo degli organici di istituto al fine di contenere i posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

3. Organico di istituto

Ai sensi della legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale dell'offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 334, della legge 190/2014: di conseguenza, non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnati a ciascuna regione.

Ciascun Ufficio Scolastico, anche per tramite dei dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali delegati, dovrà provvedere alla convalida o alla rettifica dello sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo.

Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato di cui alla tabella "A" allegata al decreto.

È opportuno, inoltre, prestare particolare attenzione al disposto dell'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, a norma del quale "*I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali devono tener conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, nella parte in cui stabilisce che le regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento i parametri di calcolo, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, già applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027*".

4. I.T.P. in soprannumero – Accantonamento posti di assistente tecnico

Il comma 81 dell'articolo 4 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che *"allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico".*

Di conseguenza, l'Ufficio dell'Ambito Territoriale Provinciale, all'atto della pubblicazione della mobilità dell'istruzione secondaria di II grado, verifica il numero degli I.T.P. in esubero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli I.T.P. in soprannumero.

A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l'I.T.P. in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., nella medesima istituzione scolastica dell'anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all'accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.

I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'I.T.P., incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

5. Assistenti tecnici

I contingenti del profilo degli assistenti tecnici sono contenuti nella tabella C, la quale ricomprende anche i posti delle tabelle "C1" e "C2".

Per l'istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, tra l'insegnante tecnico-pratico e l'assistente tecnico.

A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l'istituzione di un posto di diversa area didattica.

Nel rispetto della disciplina contrattuale circa le modalità di prestazione dell'orario settimanale di servizio, è previsto che l'assistente tecnico espleti ogni attività connessa all'attuazione dell'autonomia didattica di cui al D.P.R. n. 275/1999 in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.

6. Gestione dei posti connessi alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619-621, della legge n. 205 del 2017 (Tabella C1)

Al fine di garantire la corretta gestione dell'organico, continuano ad essere attive le funzioni, già previste negli anni precedenti, che consentono al dirigente scolastico di procedere alla puntuale identificazione dei posti del personale che svolge funzioni di assistente tecnico a seguito delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Tale personale, nello specifico, è rappresentato dagli assistenti tecnici facenti parte della dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, L. 145/2018 (co.co.co., rif. tabella C1).

Il totale di 15 posti ivi indicato ricomprende 2 posti della dotazione da ultimo menzionata, nonché n. 13 posti della dotazione organica di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del DL n. 162/2019 (co.co.co.) che sono stati compensati, nell'anno scolastico 2020/2021, dal contingente di assistente amministrativo a quello di assistente tecnico. I suddetti posti andranno in riduzione in relazione alle future cessazioni del personale appartenente al profilo.

In caso di dimensionamento della rete scolastica, l'accantonamento non può superare quello previsto nelle sedi in cui era stato operato.

All'Ambito Territoriale Provinciale spetta poi, su delega del direttore regionale, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il dirigente scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull'eventuale spezzone orario conseguente ad accantonamento per arrotondamento in misura maggiore di quello dovuto.

Si rimette pertanto alle SS.LL. l'adozione degli atti più opportuni per lo svolgimento di una attenta vigilanza affinché le istituzioni scolastiche interessate procedano all'accantonamento del posto sulla base delle effettive esigenze.

7. **Posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) per le istituzioni scolastiche del primo ciclo (Tabella C2)**

Si segnala che nella tabella C2 è riportato il dettaglio del riparto della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) attribuita, a partire dall'a.s. 2021/2022, ai sensi del comma 967, dell'articolo 1, della legge n. 178/2020, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*".

La norma citata, infatti, ha previsto che, a decorrere dal citato anno scolastico, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario venisse incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico da destinare ai laboratori "Informatica" (codice T72) delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.

In relazione a tale dotazione, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, avuto riguardo a un'omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, procedono all'individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo alle quali è assegnata la dotazione organica di assistenti tecnici di cui al presente comma. Nel medesimo provvedimento sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata.

Attraverso gli assistenti tecnici di cui al presente comma le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico, eventualmente anche per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, alle istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento. Resta in capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento la progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica di competenza.

Il Direttore generale per il Friuli-Venezia Giulia provvede con la dotazione organica assegnata all'Ufficio scolastico regionale alle esigenze dei laboratori di informatica delle istituzioni scolastiche del primo ciclo con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana.

Si segnala che, a norma dell'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto, per tale dotazione non è possibile procedere ad operazioni di compensazione e/o rimodulazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione.

8. **Gestione comune di funzioni e servizi**

Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, anche in relazione alle esigenze connesse all'inserimento scolastico degli alunni diversamente abili ed all'apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio, le scuole possono, previa adozione dei necessari provvedimenti, anche

collegarsi in rete per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla legge 107/2015.

In proposito, si evidenzia l'opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l'unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse.

9. CPIA

Per ciò che concerne i CPIA trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome.

Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti.

Ferma restando la dotazione organica fissata a livello regionale, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici, ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Ove si ravvisi la necessità, una parte della quota del 3% della dotazione organica provinciale accantonata può essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all'avvio dei CPIA ed al fine di garantire l'erogazione del servizio.

10. Conclusioni

Il contingente complessivamente assegnato in organico di diritto non potrà subire variazioni in incremento; come di consueto, verranno diramate ulteriori indicazioni in apposita circolare volta a disciplinare la fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.

Si evidenzia, infine, l'esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite da ciascun Ufficio Scolastico Regionale, anche al fine di garantire che la consistenza effettiva dell'organico di diritto approvato corrisponda, all'unità, a quella indicato nella tabella A relativa alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna Regione.

Si ricorda altresì che, per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è scaduto il 21 maggio 2026, con pubblicazione dei movimenti il 12 giugno 2026.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

MARIA ASSUNTA
PALERMO
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
07.07.2026
17:04:50
GMT+02:00